

Il Patto federale del 1291

«Nel nome del Signore, così sia. È opera onorevole ed utile confermare, nelle debite forme, i patti della sicurezza e della pace. Sia noto dunque a tutti, che gli uomini della valle di Uri, la comunità della valle di Svitto e quella degli uomini di Nidvaldo, considerando la malizia dei tempi ed allo scopo di meglio difendere e integralmente conservare sé ed i loro beni, hanno fatto leale promessa di prestarsi reciproco aiuto, consiglio e appoggio, a salvaguardia così delle persone come delle cose, dentro le loro valli e fuori, con tutti i mezzi in loro potere, con tutte le loro forze, contro tutti coloro e contro ciascuno di coloro che ad essi o ad uno d'essi facesse violenza, molestia od ingiuria con il proposito di nuocere alle persone od alle cose. Ciascuna delle comunità promette di accorrere in aiuto dell'altra, ogni volta che sia necessario, e di respingere, a proprie spese, secondo le circostanze, le aggressioni ostili e di vendicare le ingiurie sofferte. A conferma che tali promesse saranno lealmente osservate, prestano giuramento, rinnovando con il presente accordo l'antico patto pure conchiuso sotto giuramento; con l'avvertenza tuttavia che ognuno di loro sarà tenuto, secondo la sua personale condizione, a prestare al proprio signore l'obbedienza ed i servizi dovutigli. Abbiamo pure, per comune consenso e deliberazione unanime, promesso, statuito ed ordinato di non accogliere né riconoscere in qualsiasi modo, nelle suddette valli, alcun giudice il quale abbia acquistato il proprio uf-

ficio mediante denaro od altre prestazioni, ovvero non sia abitante delle nostre valli o membro delle nostre comunità. Se sorgesse dissenso fra i confederati, i più prudenti di loro hanno l'obbligo d'intervenire a sedar la discordia, nel modo che loro sembrerà migliore; e se una parte respinge il giudizio proferito, gli altri confederati le si mettano contro. Resta inoltre convenuto fra di loro quanto segue: chi avrà ucciso alcuno con premeditazione e senza colpa imputabile alla vittima, sia, se preso, mandato a morte, come esige il suo nefando delitto, salvo che riesca a provare la sua innocenza; se fosse fuggito, gli si vieti il ritorno. Chi ricetta o protegge un tal malfattore, deve essere bandito dalle valli, né potrà ritornarvi finché non sia esplicitamente richiamato dai confederati. Se alcuno, di giorno o nel silenzio della notte, dà dolosamente fuoco ai beni dei confederati, non sia più considerato come membro della comunità. E se alcuno, dentro le valli, favorisce o difende il suddetto malfattore, sia costretto a risarcire egli stesso il danneggiato. Inoltre, se un confederato spoglierà alcuno delle sue cose o gli recherà danno in qualsiasi modo, tutto quanto il colpevole possiede nelle valli dovrà essere sequestrato per dare giusta soddisfazione alla persona lesa. Inoltre nessuno potrà appropriarsi il pegno d'un altro, salvo che questo sia manifestamente suo debitore o fideiussore; ed anche in tal caso occorre che il giudice esplicitamente acconsenta. Ognuno deve pure obbedire al suo giudice e, se necessario, indicare quale sia nella valle il giudice sotto la cui giurisdizione egli si trova. E se alcuno si rifiutasse al giudizio e da questa ribellione venisse danno ad alcuno dei confederati, tutti sono in obbligo di costringere il suddetto contumace a dar soddisfazione. Se poi insorgesse guerra o discordia fra alcuni dei confederati, e una parte non volesse rimettersi al giudice o accettare soddisfazione, i confederati difenderanno l'altra parte. Tutte le decisioni qui sopra esposte sono state prese nell'interesse ed a vantaggio comune, e dureranno con il Signore lo consente, in perpetuo. In fede di che questo strumento è stato redatto dietro richiesta dei predetti e munito dei sigilli delle tre prefate comunità e valli. Fatto l'anno del Signore 1291, al principio del mese d'agosto».

(Il documento originale si trova nell'Archivio dei patti federali di Svitto).

La Carta dei Preti del 1370

«Nessun prete straniero residente nella Confederazione [...] ha il diritto di citare in giudizio un abitante dei cantoni davanti ad un tribunale straniero, eccezione fatta per questioni matrimoniali o ecclesiastiche; colui che contravverrà a tale norma dovrà essere messo in quarantena dal cantone dove risiede; inoltre nessuno potrà accordargli protezione fino a quando egli non avrà ritirato la sua denuncia. Abbiamo pure deciso all'unanimità di garantire su strade che percorrono la nostra Confederazione dal «ponte gocciolante» [nella zona della Schöllenen], fino a Zurigo. Tutti, non importa se stranieri o indigeni, ospiti o cittadini, qualunque sia il loro rango, devono poter viaggiare nei nostri distretti e territori e pure in quelli che ci appartengono, senza pericolo alcuno per le persone e i beni: niente deve molestarli, intralciarli, arrestarli o danneggiarli. Se ciò accadesse, bisognerà aiutarsi e sostenersi vicendevolmente per riparare i danni fatti e a risarcire coloro che sono stati danneggiati nella misura in cui la sua situazione e i mezzi del responsabile lo permettano senza alcuna eccezione».

Zwingli si oppone al servizio mercenario (1522)

«Anziché ricondurre le vostre vittorie al Dio degli eserciti, così come facevano i vostri antenati, voi vi inorgoglite dei vostri successi e vi credete invincibili. Nelle guerre in cui siete trascinati dalla vostra vanità, i vostri soldati si permettono eccessi che un giorno attireranno su di voi la collera divina. [...] Per giustificare le alleanze che noi abbiamo contratto a più riprese con numerosi sovrani, si pretende che la sterilità della nostra terra renda indispensabile l'aiuto dei nostri vicini. È vero che le risorse del nostro paese non sono sufficienti a soddisfare il lusso che si è diffuso nelle nostre montagne; ma se, contenti della sorte che Dio ci ha accordato, noi volessimo vivere nella semplicità dei nostri antenati, non avremmo bisogno né di aiuto, né di vane apologette. Dovrei forse parlarvi degli effetti funesti che le guerre producono giornalmente tra di noi, della violazione continua della giustizia, del disprezzo delle leggi, dell'insubordinazione spinta a tal punto che a fatica si trova un cittadino che rispetti l'autorità? Occorre forse ricordare la corruzione dei costumi che i nostri guerrieri riportano nelle loro case? [...] Se vi è cara la sorte della vostra patria, rinunciate ai pericolosi doni di alcuni principi ambiziosi; respingeteli fin tanto che siete in tempo [...]. Imitate i vostri alleati di Zurigo, che, grazie alle loro leggi saggie e severe, hanno messo fine all'eccesso dell'ambizione».

D. C. Hess, *Vie d'Ulrich Zwingli, réformateur de la Suisse*, Parigi e Ginevra 1810.

La guerra dei Trent'Anni: un conflitto europeo

- 1618: rivolta dei Cechi contro l'imperatore cattolico
- 1620: disfatta dei Cechi e dei principi protestanti tedeschi
- 1625: la Danimarca interviene per sostenere i protestanti, ma è sconfitta
- 1630: la Svezia entra in guerra a fianco dei protestanti, ma i suoi eserciti sono respinti
- 1635: la Francia aiuta le potenze protestanti contro l'imperatore e la Spagna, sua alleata
- 1648: i trattati di Vestfalia pongono fine alla guerra in Germania.

La definitiva indipendenza dei Cantoni svizzeri (24 ottobre 1648)

«[...] Sua Altezza Imperiale [...] con decreto particolare del 14 maggio dell'anno scorso ha dichiarato che la suddetta città di Basilea e gli altri cantoni svizzeri godono di libertà quasi completa e sono esenti da ogni obbligo nei confronti dell'Impero, così che essi non sono in alcun modo soggetti ai tribunali dello stesso Impero; è stato deciso che questo decreto sia considerato parte integrante del trattato di pace, che abbia validità durevole e che pertanto tutte le procedure e i decreti concernenti questo argomento sotto qualsiasi forma debbano essere dichiarati nulli».

Estratto dal trattato di pace di Münster. M. Salamin, *Documents d'histoire suisse 1517-1648*, Sierre 1971.

Da, AAUV, Storia della Svizzera,
Dado.

La Harpe chiede l'intervento francese

Il 10 dicembre 1797 il vodese Frédéric César de La Harpe (1754-1838) chiede al Direttorio francese d'intervenire in Svizzera:

«Dopo aver soddisfatto al bisogno che più ci sta a cuore, noi ci rivolgiamo confidenti a voi, Cittadini Direttori, per chiedere i vostri buoni uffici al fine di poter rientrare in possesso di quei diritti e privilegi che i signori di Berna e di Friburgo ci hanno tolto sin dal 1536. [...]

I fatti seguenti giustificheranno la nostra richiesta. Essendo succeduta a pieno diritto al re sardo, duca di Savoia, la Repubblica francese è tenuta ad adempiere con fedeltà i suoi impegni; orbene questo principe era autorizzato ad ascoltare le rimostranze del popolo vodese relative ai suoi privilegi in virtù del trattato di Losanna del 30 ottobre 1564. In questo trattato sono fissati i privilegi del Paese di Vaud, che sono pure conformi al trattato di St-Julien del 10 dicembre 1530 dove si sottolinea espressamente che le repubbliche di Berna e di Friburgo possiedono il paese, così come il duca stesso lo possedeva.

La Repubblica francese oltre a ciò è garante di questi trattati e della costituzione vodese in virtù di un atto di garanzia del 26 aprile 1565, richiamato il 10 novembre 1582, ripreso nel 1777 dal primo articolo del trattato di Soletta e infine confermato dall'Assemblea nazionale il 20 agosto 1792. Le violenze esercitate su Isbrand, Daux, Bouvier, d'Illeus, Dortaux e altri notabili che si erano rivolti alla corte di Torino, furono un avvertimento per i posteri. Per gli abitanti del Paese di Vaud fu ugualmente pericoloso rivolgersi alla corte di Versailles che aveva promesso agli aristocratici svizzeri di garantire il loro dominio e di fornire truppe per sottomettere i loro sudditi. Queste circostanze sono ora cambiate grazie alla Rivoluzione; ecco perché i signori di Friburgo e Berna temono una discussione chiara e aperta con il governo francese e repubblicano.

Cittadini Direttori! Voi non disdegnate di certo, contrariamente a quanto aveva fatto la Francia nel passato, di intervenire in favore del Paese di Vaud. Il vostro intervento è l'unica risorsa legale per sottrarci all'oppressione e la Repubblica francese non respingerà un piccolo popolo che si rivolge al suo governo con mezzi costituzionali e che, lungi dal temere una discussione pubblica, la sollecita a viva voce davanti al giudice che i trattati gli hanno affidato. [...]

J. Strickler, *Actensammlung aus der Zeit der helvetischen Republik*, Berna 1886.

Il Patto del 1815, un compromesso tra l'antica e la nuova Svizzera

«In nome di Dio onnipotente.

1. I XXII Cantoni Sovrani della Svizzera, cioè: Zurigo, Berna, Lucerna, Urania, Svitto, Untervalden, Glarona, Zug, Friburgo, Soletta, Basilea, Sciaffusa, Appenzel, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Ginevra, si riuniscono col presente Patto Federale per il mantenimento della loro libertà e della loro indipendenza contro ogni attacco per parte dell'estero, egualmente che per la conservazione dell'ordine e della tranquillità nell'interno. Essi si garantiscono reciprocamente le loro costituzioni, tali quali saranno adottate dall'Autorità Suprema di ciascun cantone, in conformità dei principi del Patto Federale. Essi si garantiscono pure reciprocamente il loro territorio.

2. Per assicurare l'effetto di questa garanzia, e per sostenere efficacemente la neutralità della Svizzera, sarà formato un contingente di truppe con uomini abili al servizio militare in ciascun Cantone, nella proporzione di due soldati sopra cento anime. [...]

7. La Confederazione consacra il principio che, siccome dopo la ricognizione dei XXII Cantoni non esistono più nella Svizzera dei paesi sudditi, così pure il godimento dei diritti politici non può giammai, in nessun Cantone, essere un privilegio esclusivo in favore d'una classe dei cittadini.

8. La Dieta dirige, secondo le disposizioni del Patto Federale, gli affari generali della Confederazione. [...] La Dieta dichiara la guerra e conclude la pace. Essa sola fa alleanze colle potenze straniere. [...] La Dieta prende tutte le misure necessarie per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. [...]

15. [...] I XXII Cantoni si costituiscono in Confederazione Svizzera; essi dichiarano che entrano liberamente e di buon grado in questa alleanza, che essi l'osservano fedelmente da fratelli e Confederati in tutte le circostanze; in particolare, ch'essi adempiranno reciprocamente e da quest'ora tutti i doveri e tutte le obbligazioni che ne derivano [...]

C. Hüly, *Le Costituzioni federali della Svizzera*, Berna 1891, p. 392-398.

Due articoli del Patto del 1815 in discussione attorno al 1840

«Art. 6. I Cantoni non ponno formare tra loro delle convenzioni dannose al Patto federale o ai diritti degli altri cantoni.

Art. 12. L'esistenza dei conventi e capitoli, e la conservazione delle loro proprietà, in quanto ciò dipende dai Governi cantonali, sono garantite. Questi beni sono soggetti alle imposte e contribuzioni pubbliche come ogni altra proprietà particolare».

C. Hüly, *Le Costituzioni federali della Svizzera*, Berna 1891, p. 395-398.

Radicalismo

Ala estrema del movimento politico liberale che opera con determinazione per la revisione del Patto del 1815 e per un rafforzamento del potere federale.

La Costituzione del 1848

«Art. 2. La Lega ha per scopo: di sostenere l'indipendenza della Patria contro lo straniero, di mantenere la tranquillità e l'ordine nell'interno, di proteggere la libertà e i diritti dei Confederati, e di promuovere la loro comune prosperità.

Art. 3. I Cantoni sono sovrani, fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federale, e come tali esercitano tutti i diritti che non sono devoluti all'Autorità federale.

Art. 4. Tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non vi ha sudditanza di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona.

Art. 29. È libera la vendita e la compera dei mezzi di sussistenza, del bestiame e delle mercanzie, dei prodotti del suolo e di ogni maniera d'industria; libera è pure la loro entrata, uscita e transito da un Cantone all'altro».

La costituzione della Repubblica Elvetica (12 aprile 1798)

Art. 1. La Repubblica Elvetica è una e indivisibile. Non vi sono più confini tra cantoni e paesi sudditi né tra cantone e cantone. L'unità di patria e d'interessi succede al debole vincolo che teneva insieme e guidava a caso parti eterogenee, ineguali, spropositate e sottoposte a piccole località (sic) e domestiche pregiudiziali. Si era deboli di tutta la debolezza individuale; si sarà forti della forza di tutti.

5. La libertà naturale dell'uomo è inalienabile. Non può essere ristretta che dalla libertà altrui e dalle mire legalmente comprovate d'un vantaggio generale necessario. La legge reprime ogni genere di licenza, e stimola a far il bene.

6. La libertà di coscienza non ha limiti. La manifestazione di opinioni religiose è subordinata ai sentimenti di concordia e di pace. Tutti i culti sono permessi, se non turbano l'ordine pubblico, e non si ar-

rogano veruna dominazione o preminenza. La polizia e doveri che vi si insegnano. Le relazioni d'una setta con una autorità forestiera non devono influire né sugli affari politici, né sulla prosperità e sui lumi (sic) del popolo.

7. La libertà della stampa nasce dal diritto di acquistare istruzione.

8. Non vi è eredità di potere, di rango e d'onore. L'uso di qualsiasi titolo e qualunque istituzione che ne deturbi l'idea, verrà interditta dalle leggi penali. Le distinzioni ereditarie generano orgoglio e oppressione, conducono all'ignoranza e all'ingratitudine, e corrompono l'opinione sulle cose, gli avvenimenti e gli uomini.

C. Hüly, *Le Costituzioni federali della Svizzera*, Berna 1891, p. 309-310.

Lo stato federale

«Lo Stato federativo o federale è uno Stato composto di Stati. Spesso è il risultato di un'associazione: alcuni Stati si sono uniti senza fondersi. Potrebbe essere pure, ma è più raro e più artificiale, l'effetto di una dissociazione: uno Stato si è suddiviso senza rompersi. Da noi, è successo nel modo abituale: quando i cantoni si sono riuniti in confederazione, nel 1848, esistevano già da tempo. Hanno allora rafforzato i loro legami, hanno creato uno Stato superiore, senza rinunciare al loro carattere di Stato (no. 121 e 124).

Un'istituzione la si capisce solo quando la si paragona a un'altra, dello stesso genere, ma di un'altra specie. Teoricamente si possono stabilire dei paralleli: innanzitutto, tra lo Stato federativo e la Confederazione di Stati, i cui membri sono uniti da legami molto meno stretti; poi, tra lo Stato federativo e lo Stato unitario, le cui parti componenti sono, se ve ne sono, strettamente integrate nell'insieme; in altre parole tra il cantone svizzero d'oggi e il cantone svizzero dell'Antico Regime, da un lato, tra il cantone svizzero d'oggi e il dipartimento francese, dall'altro».

J. F. Aubert, *Istituzioni politiche svizzere presentate e analizzate sulla base di alcuni casi controversi*, Bellinzona 1981.

Di: AAVV, Storia della Svizzera, Dato

	Baliaggi	Rel.	Ord. pol.	Soggetti a / fino al 1712	dopo il 1712
Baliaggi comuni nella Svizzera tedesca	Baden	C/p	—	8 cantoni	ZH, BE, GL
	Freiamt alto	C	—	7 cantoni	8 cantoni
	» » basso	C	—	7 cantoni	ZH, BE, GL
	Turgovia	P/c	—	7 cantoni	8 cantoni
	Rheintal	C/P	—	7 cantoni + App.	8 cantoni + App.
Sargans	C/P	AC	7 cantoni	8 cantoni	
Baliaggi italiani	Lugano	C	AC	12 cantoni (escl. Appenzello)	
	Mendrisio	C	AC	» »	
	Locarno	C	AC	» »	
	Valle Maggia	C	AC	» »	
Baliaggi di 3 cantoni	Bellinzona	C	AC	U, SZ, NW	
	Blenio	C	AC	U, SZ, NW	
	Riviera	C	AC	U, SZ, NW	
Baliaggi di 2 cantoni	Schwarzenburg	P	—	BE, FR	
	Orbe e Echallens	C/P	—	BE, FR	
	Grandson	P	—	BE, FR	
	Morat	P	—	BE, FR	
Paesi soggetti agli alleati	Uznach	C	AC	SZ, GL	
	Gaster	C	AC	SZ, GL	
	Gams	C	—	SZ, GL	
	Valtellina	C	AC	Tre Leghe grigioni	
	Bormio	C	AC	» » »	
	Chiavenna	C	AC	» » »	
	Maienfeld	P	AC	» » »	
	St-Maurice	C	—	7 decanie del Vallese	
	Monthey	C	—	» » » »	
	Nendaz-Hérémence	C	—	» » » »	
Port Valais/Vionnaz	C	—	» » » »		
Lötschental	C	AC	5 decanie superiori del Vallese		
Tessenberg	P	—	Vescovo-principe di Basilea + BE		

Legenda: C=cattolico P=protestante C/P=rappporto paritetico C/p=preval. catt. P/c=preval. prot. AC=ass. di comunità

La Costituzione del 1803

Art. 1. Il Cantone del Ticino comprende, oltre il territorio rinchiuso ne' suoi limiti attuali, la Valle Leventina.

Art. 2. Egli è diviso in otto Distretti, cioè: Mendrisio, Lugano, Locarno, Valle-maggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina. Bellinzona è il capoluogo del Cantone.

Li otto Distretti son divisti in 38 Circoli. I cittadini si riuniscono, quando v'ha luogo, in Assemblee di Comune, ed in Assemblee di Circolo.

Art. 3. Per esercitare i diritti di Cittadino in un'Assemblea di Comune, o di Circolo, si richiede: 1. Esser domiciliato da un anno nel Circolo, o nella Comune; 2. Aver l'età d'anni venti, esser ammogliato, od esserlo stato; oppure aver l'età di trent'anni, se non ammogliato; 3. Esser proprietario, o usufruttuario d'uno stabile del valore di 200 franchi svizzeri, o d'un credito di 300 franchi ipotecato su d'uno stabile; 4. Nei Circoli ove eranvi dei Patriziati, se non si era prima patrizio d'una delle Comuni del Cantone, pagare alla cassa de' poveri del suo domicilio un'annua somma, che sarà regolata dalla Legge, giusta il valore delle proprietà della Comune, il cui *minimum* sarà di 6 franchi, e il *maximum* di 50; ciò non di meno per la prima elezione sarà sufficiente di pagare il 3 per cento del prezzo dell'ultimo contratto d'acquisto del Patriziato.

Son eccettuati da questa quarta condizione i ministri del Culto, e i capi di famiglia nati in Svizzera, o nel paese una volta suddito della Svizzera, i padri di quattro figli, che passano l'età di anni 16, gl'inscritti nelle milizie, e che hanno un mestiere, od uno stabilimento.

Stabilimento d'una Scuola elementare in ogni Comune.

IL GRAN CONSIGLIO DEL CANTONE TICINO sulla proposizione DEL PICCOLO CONSIGLIO

Considerando, che la felicità di una Repubblica ben costituita deriva principalmente dalle savie istituzioni, e da una buona educazione; mentre da uomini bene educati si può sperare ogni bene, e dalla ignoranza nascono tutt'i vizj, e disordini;

Considerando, che non tutti sono in grado di profittare dei Collegj, e Seminarij, che esistessero, o potrebbero esistere in alcuni determinati luoghi;

- DECRETA:
- In ogni Comune vi sarà una Scuola, ove s' insegnerà almeno leggere, e scrivere, ed i principj di aritmetica.
 - Tutti i Padri di famiglia, Tutori, e Curatori sono obbligati mandare i loro figli, e minorenni alla Scuola.
 - La Scuola sarà affidata ai Parrochi, Cappellani, ed altre persone capaci, e probe indistintamente.
 - Le Municipalità per l' adempimento della presente legge sono autorizzate a costringere con multe pecuniarie le persone contemplate nell' art. secondo. Tali multe non potranno però oltrepassare la somma di franchi dieci all' anno, e saranno versate nella cassa de' poveri del luogo, ove esiste la Scuola.

Bellinzona, 4 Giugno 1804.

Il Presidente del Gran Consiglio
C A G L I O N I.

MARACCI, CAPRA Segretarij.

4. La prima legge sulla scuola del 4 giugno 1804 (Bullettino Ufficiale del Cantone Ticino, vol. 1).

La Costituzione del 1830

Art. 2. La Sovranità del Cantone risiede essenzialmente nell'università dei cittadini. Essa viene esercitata dai loro Rappresentanti, eletti secondo le forme costituzionali.

Art. 5. Gli Ecclesiastici non possono far parte né del Potere esecutivo né del Potere giudiziario, salva l'eccezione posta nell' articolo 23, § 14°.

Art. 11. È garantita la libertà della stampa, in guisa però che non offenda i buoni costumi, né la religione del Cantone, né le relazioni colla Confederazione e colle Potenze amiche. La legge ne reprimera gli abusi.

Art. 15. Il Gran Consiglio ed il Consiglio di Stato risiedono alternativamente per anni sei nelle città di Bellinzona, Locarno e Lugano, come al turno già stabilito dalla sorte.

Art. 16. Per esercitare i diritti di cittadino attivo è necessario:

- Essere patrizio di qualche comune del Cantone;
- Aver l'età d'anni venticinque compiti;
- Possedere beni stabili pel valore di franchi duecento, o l'usufrutto di franchi trecento, costituito sopra beni stabili nel Cantone;
- Essere, da un anno almeno, domiciliato stabilmente ed iscritto nel registro civico del comune in cui intende di esercitare il diritto di cittadinanza.

Art. 23. Vi è un Consiglio di Stato composto di nove membri. È nominato dal Gran Consiglio.

Art. 24. Il potere Sovrano è esercitato da un Gran Consiglio composto di 114 deputati, nominati per quattro anni, e sempre rieleggibili. — Il Gran Consiglio si raduna di pieno diritto ogni anno il primo lunedì di maggio, in quella delle tre città a cui appartiene giusta il turno stabilito nell' articolo 15.

Art. 31. I membri del Consiglio di Stato sono nominati dal Gran Consiglio come all' articolo 23. Stanno in carica per quattro anni: sono rinnovati per quarto. § 2° Dopo essere stati nominati due volte di seguito non sono rieleggibili, che passato l'intervallo di due anni.

§ 3° Devono avere trent'anni compiti, e possedere beni stabili pel valore di franchi ottomila.

Art. 32. Ogni circolo nomina direttamente, tra li cittadini attivi del circolo stesso, tre deputati per formare il Gran Consiglio.

§ 2° Due di essi devono avere trent'anni compiti, l'altro basterà che ne abbia venticinque compiti. Devono possedere beni stabili nel Cantone pel valore di quattro mila franchi almeno, oppure goderne l'usufrutto legale.

§ 3° Detta nomina si fa dalli cittadini attivi d'ogni circolo, uniti in assemblea dietro convocazione ordinata dal Consiglio di Stato almeno quindici giorni prima, e pubblicata da ciascuna municipalità almeno sette giorni prima.